

Titolo: attività di propaganda pubblicitaria a mezzo ciclomotore

Domanda: è stata richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 115 T.U.L.P.S. all'esposizione di cartelloni pubblicitari su veicolo a tre ruote. Si chiede di sapere se tale attività effettivamente rientri nel campo di applicazione di tale articolo.

Risposta:

Un soggetto interessato all'effettuazione dell'attività consistente nella propaganda pubblicitaria in forma itinerante, mediante l'installazione di appositi cartelli pubblicitari su di un ciclomotore a tre ruote, ha richiesto al Comune il rilascio di una autorizzazione per agenzia d'affari *ex* articolo 115 del R.D. 18.06.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) dallo stesso considerata necessaria per svolgere detta attività.

Da un esame della concreta fattispecie e delle norme del T.U.L.P.S. in materia di agenzia d'affari, non si ritiene che l'interessato necessiti dell'autorizzazione richiesta per poter svolgere l'attività di cui sopra.

L'articolo 115 T.U.L.P.S. subordina all'autorizzazione del Questore (ora del Comune) l'apertura di agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, indipendentemente dall'oggetto delle stesse. Perché sussista una "agenzia d'affari" nel senso di cui al citato articolo 115, l'attività svolta deve consistere nella intermediazione e nell'assunzione o trattazione di affari altrui, attività prestata a chiunque ne faccia richiesta. In via esemplificativa il Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. elenca: i mandatari, i piazzisti, le agenzie per abbonamenti di giornali, le agenzie viaggi e gli uffici di pubblicità (art. 205 R.D. 6.05.1940 n. 635).

Proprio con riferimento agli uffici di pubblicità (agenzie pubblicitarie), una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 18619 del 28.08.2006) ha chiarito quando tale attività necessiti dell'autorizzazione di pubblica sicurezza per poter svolgere la propria attività.

Nella vicenda all'esame della Suprema Corte era stato contestato il mancato possesso dell'autorizzazione in questione ad un'emittente radiofonica che metteva in onda i messaggi pubblicitari dei vari committenti-operatori commerciali. Il Comune, considerando detta attività come integrante gli estremi dell'intermediazione, aveva comminato le sanzioni amministrative previste dal T.U.L.P.S. all'emittente radiofonica, la quale proponeva ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione.

La Corte di Cassazione, smentendo l'assunto del Comune e del Giudice di primo grado, ha invece ritenuto che la semplice messa a disposizione di spazi pubblicitari non consista in una vera e propria attività di intermediazione e come tale il suo esercizio non necessita dell'autorizzazione di cui all'articolo 115 T.U.L.P.S.. Secondo la Corte "...l'attività consistente nella mera diffusione, verso corrispettivo, di messaggi promozionali di prodotti e servizi, con qualunque strumento attuata (stampa, radio, televisione, mezzi telematici, ecc.), da parte di soggetto che acquisisce direttamente le commissioni dagli inserzionisti interessati, esula dalla sfera applicativa t.u.l.p.s., ...". Inoltre, la Corte, ribadita la centralità dell'attività di

intermediazione affinché si configuri una agenzia d'affari nel senso previsto dal T.U.L.P.S., chiarisce come "...compie un'attività di intermediazione per la trattazione di affari altrui chi pone in essere, o comunque agevola, trattative finalizzate alla conclusione di detti affari ..., ponendo direttamente o indirettamente in contatto fra loro due o più soggetti determinati. Non così chi si limita a lanciare, verso remunerazione, messaggi promozionali in incertam personam, indirizzati, cioè, ad una collettività ampia ed indeterminata di potenziali fruitori, i quali, se lo riterranno, si procacceranno poi i prodotti o i servizi reclamizzati attraverso gli ordinari canali: rendendo, in tal modo, un mero servizio di supporto all'iniziativa economica del committente.". Applicando tali principi alla fattispecie delle agenzie pubblicitarie, la Corte ritiene che compiano attività di intermediazione, con il conseguente obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 115, quelle che raccolgano contratti pubblicitari, intermediano fra gli inserzionisti e l'editore del giornale (o comunque il soggetto che materialmente effettua la propaganda pubblicitaria), mentre ne sono escluse le imprese che direttamente tale propaganda effettuano.

Alla luce di quanto sopra esposto, se il soggetto interessato ricevesse l'incarico all'effettuazione della propaganda pubblicitaria direttamente dal committente-operatore commerciale e, come pare di capire, effettuasse direttamente la propaganda pubblicitaria mediante apposizione dei messaggi pubblicitari sui propri automezzi, non svolgerebbe una vera e propria attività di intermediazione, poiché tale propaganda verrebbe effettuata nei confronti del pubblico indiscriminato, con la conseguente esenzione dalla necessità di munirsi dell'autorizzazione di cui all'articolo 115 T.U.L.P.S..

Diverso sarebbe il caso in cui lo stesso operatore, dopo aver effettuato la propaganda pubblicitaria, ricevesse anche i singoli ordinativi della merce pubblicizzata per conto del committente-operatore commerciale. In questo caso, infatti, sarebbero presenti gli estremi della intermediazione, ossia della gestione di affari per conto di altri (il committente-operatore commerciale), necessitando tale attività dell'autorizzazione di cui all'articolo 115 T.U.L.P.S..

Circa l'insussistenza della necessità per l'interessato di munirsi dell'autorizzazione di cui sopra, si precisa inoltre quanto di seguito: dall'esame della documentazione inviataci, risulta che l'interessato sia già titolare di una autorizzazione *ex* articolo 115 T.U.L.P.S. rilasciata dal Comune di XXXX, per lo svolgimento dell'attività "...propaganda e pubblicità tramite ciclomotore a tre ruote forma anche itinerante".

Anche a voler considerare, come non si crede, che l'attività svolta dall'interessato rientri nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 115 T.U.L.P.S., lo stesso potrà svolgerla utilizzando il titolo rilasciato dal Comune di XXXX, da ritenersi valido su tutto il territorio nazionale con specifico riferimento all'attività svolta in forma itinerante. Infatti, oltre ad essere specificato in calce alla stessa autorizzazione, in tal senso depone l'articolo 211 del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S. (R.D. 635/1940), secondo il quale "Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attività previste dall'art. 115 della legge (T.U.L.P.S. N.d.R.), sono tenuti ad esibire la licenza all'autorità locale di pubblica sicurezza dei comuni che percorrono. L'autorità locale di pubblica sicurezza appone il visto sulla licenza, ed ha facoltà di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente.".



Servizi Integrati per il Commercio e il Terziario Architettura, Urbanistica, Consulting Engineering

Conseguentemente l'interessato potrà chiedere che il Comune apponga il visto sul titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune di XXXX, con la possibilità di svolgere la propria attività in forma itinerante su tutto il territorio comunale.